

## STATUTO

1.1E' costituita l'Associazione "Gruppo Interdisciplinare di Studio del Danno Iatrogeno", in sigla "GISDI", come raggruppamento scientifico facente parte integrante della Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni di cui riconosce i principi.

Il Gruppo si propone di contribuire all'approfondimento delle tematiche inerenti la malpractice medica, promuovendo lo studio e la conoscenza scientifica e professionale inerenti gli eventi avversi che conseguono a trattamenti sanitari, con la finalità prioritaria di contribuire alla loro prevenzione ed al contenimento del contenzioso da essi generato.

Il Gruppo si rivolge ai professionisti della salute, ai giuristi ed agli operatori del settore assicurativo.

1.2Il GISDI non persegue scopi di lucro e si propone di promuovere studi interdisciplinari, riunioni scientifiche, pubblicazioni scientifiche e programmi di ricerca.

1.3I Soci ed i membri del Consiglio di Direttivo non ricevono alcun beneficio economico da parte del Gruppo, impegnandosi a non sfruttarne l'appartenenza a fini di lucro.

### **Art. 2 Rapporti con le Società scientifiche**

2.1 Il GISDI istituisce rapporti con le altre società scientifiche delle diverse specializzazioni mediche, attivandosi affinché le stesse apportino il loro contributo nello studio delle diverse fasi che determinano un evento

avverso, dall'accertamento della causa, alla gestione del contenzioso giudiziario, sia in ambito penale che civile che stragiudiziale, con finalità sia professionali che di prevenzione.

### **Art. 3 Composizione**

3.1 Il GISDI è composto dai Soci.

Possono essere Soci del GISDI:

a - i soci della SIMLA che ne facciano richiesta mediante domanda da inviare in via telematica a mezzo di apposita scheda reperibile sul sito che costituisce il sito ufficiale del Gruppo;

b - i medici specialisti nelle diverse branche, i professionisti sanitari, i laureati in giurisprudenza, gli operatori assicurativi, che chiedano di farne parte mediante domanda da inviare con le modalità indicate al punto 1 e che si impegnino per il conseguimento degli scopi istituzionali del gruppo e che comprovino un interesse scientifico e professionale sui temi di competenza del gruppo.

3.2 La domanda deve essere sottoscritta da due soci del gruppo o della SIMLA.

L'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

3.3 Il Socio è tenuto al pagamento di eventuali contributi stabiliti dall'assemblea.

3.4 Il Socio che non provveda al versamento del predetto contributo o non risponda alle sollecitazioni della Presidenza

per due anni consecutivi, è considerato dimissionario.

3.5 La cancellazione dall'elenco dei membri può avvenire anche per dimissioni volontarie, o per ragioni di indole morale ovvero per dimostrato disinteresse. In tali casi è deliberata in maniera motivata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

3.6 La qualifica di Socio non può essere usata per scopi propagandistici o commerciali.

#### **Art. 4 Struttura**

4.1 Il GISDI si struttura, dal punto di vista scientifico, in due Sezioni:

a) Sezione biomedica, che raccoglie i soci di formazione medico - sanitaria;

b) Sezione Giuridica, che raccoglie i soci di formazione giuridico - assicurativa;

4.2 Ogni Sezione ha uno o più responsabili scientifici, indicati dal Consiglio Direttivo.

4.3 Le Sezioni collaborano con il Consiglio Direttivo e con il Presidente nella predisposizione di studi interdisciplinari, nell'organizzazione di riunioni scientifiche, nella stesura di pubblicazioni scientifiche e di programmi di ricerca.

#### **Art. 5 Organi del GISDI.**

5.1 Sono organi del GISDI:

l'Assemblea generale;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

**Art. 6 L'Assemblea Generale.**

6.1 L'Assemblea generale è composta da tutti i soci. Essa è convocata dal Presidente con mezzi ritenuti idonei a raggiungere gli interessati (email, telefax, lettere, ecc.), almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci.

L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio.

6.2 Sull'avviso di convocazione è indicata l'ora e la sede della seduta e l'ordine del giorno. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, purché superiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

6.3 L'Assemblea dei Soci decide con votazione a maggioranza semplice dei presenti.

6.4 Di regola l'Assemblea dei Soci si tiene in occasione delle riunioni scientifiche del Gruppo.

6.5 Spetta all'Assemblea Generale:

a) approvare modificazioni e/o integrazioni dello statuto;

b) lo scioglimento del Gruppo e la devoluzione del patrimonio dell'associazione;

c) l'elezione e la nomina del Consiglio Direttivo;

d) la ratifica dell'elezione del Presidente;

e) la votazione e l'eventuale ratifica delle proposte

formulate dal Consiglio Direttivo;

f) suggerire al Consiglio Direttivo la promozione di

attività scientifiche, culturali e didattiche.

g) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo ai sensi

dell'art. 20 c.c.;

h) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo e gli altri

organi dell'associazione;

i) Deliberare sull'esclusione degli associati ai sensi

del'art. 24 c.c.;

l) Deliberare sulle azioni di responsabilità degli

amministratori per fatti da loro compiuti ai sensi dell'art.

20 c.c.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto

esclusivamente ad altro socio.

E' vietato il cumulo di deleghe in numero superiore ad uno.

L'Assemblea vota per alzata di mano. Sono esclusi dal voto gli

associati morosi nel versamento della quota annuale.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da

persona designata dal presidente dell'associazione fra i

presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto

obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti

al voto.

#### **Art. 7 Consiglio Direttivo**

7.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di nove

consiglieri, scelti elettivamente in modo da rappresentare in

modo equilibrato la differenziata composizione disciplinare del Gruppo.

7.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. L'opzione di voto è esercitata per lista, ciascuna delle quali deve contenere almeno nove nominativi espressivi della multidisciplinare composizione del Gruppo.

7.3I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

7.4Il Presidente della S.I.M.L.A. è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

7.5Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il vicepresidente ed il Segretario.

7.6Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo cessi dalle proprie funzioni prima dello scadere della carica, l'elezione suppletiva avrà luogo alla prima Assemblea Generale successiva.

7.7Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, istruisce i punti che saranno sottoposti all'attenzione dell'Assemblea; prepara, su mandato dell'Assemblea, documenti, pareri o studi su specifici punti; provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'Assemblea.

7.8Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 In particolare il Consiglio Direttivo:

a. elegge al suo interno il Presidente e le altre cariche

previste dallo statuto;

b. delibera sulle richieste di iscrizione dei Soci e sulle

cancellazioni;

c. determina l'importo di eventuali contributi di

iscrizione per i Soci;

d. indica i responsabili scientifici delle sezioni;

e. promuove e coordina l'organizzazione delle sedute

scientifiche, dei Convegni e dei Congressi del Gruppo, in

collaborazione con i responsabili scientifici delle sezioni.

7.9 Alle riunioni del Consiglio è ammesso di diritto un

rappresentante della Consulta degli specialisti in formazione.

#### **Art. 8 Il Presidente**

8.1 Il Presidente rappresenta formalmente il GISDI

all'esterno, ne coordina l'attività, cura i rapporti con

organizzazioni e istituzioni ed esercita tutte le funzioni

demandategli dall'Assemblea, da lui convocata e presieduta.

Coordina l'attività scientifica e di ricerca promossa dal

Gruppo.

8.2 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone

l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente può delegare

di volta in volta per ragioni di competenza, opportunità o

necessità - la rappresentanza del GISDI ad altro componente

del Consiglio Direttivo.

8.3 Il mandato di Presidente ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

8.4 In caso di cessazione dal mandato, la funzione è esercitata dal vicepresidente, fino alla nuova elezione.

8.5 Dopo la cessazione dal mandato, il Presidente uscente assume la qualifica di Presidente onorario e fa parte di diritto per un triennio con voto consultivo del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 Il Segretario**

9.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni; cura i rapporti di corrispondenza con i Soci, con la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e con le altre Società scientifiche; pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo; concorre all'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne garantisce la trasmissione.

9.2 Al segretario compete mantenere in ordine ed aggiornare annualmente il registro dei Soci; redige, ove necessario, il bilancio preventivo e consuntivo ed è responsabile della tenuta dei conti; collabora inoltre all'organizzazione delle sedute scientifiche.

9.3 Gestisce l'amministrazione dei fondi sociali derivanti dal versamento di eventuali contributi deliberati dall'Assemblea

dei Soci.

#### **Art. 10 Riunioni scientifiche**

10.1 Si terranno almeno una volta nel biennio, curandone l'avvicendamento annuale con i Congressi della Società italiana di medicina legale. L'organizzazione delle riunioni scientifiche è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentiti i responsabili delle sezioni scientifiche.

10.2 Ogni socio può avanzare proposte per lo svolgimento del programma, inoltrandole al Presidente con almeno quattro mesi di anticipo sulla riunione scientifica.

10.3 Al Consiglio direttivo spetta la scelta e l'assegnazione dei temi di relazione e dei relatori, sentiti i responsabili scientifici delle sezioni.

#### **Art. 11 Sezioni, Commissioni di Studio e Comitati**

11.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di speciali Sezioni o Commissioni di studio o Comitati per esigenze scientifiche e organizzative. Il Consiglio Direttivo può segnalare, su specifica richiesta, agli operatori del settore specialisti qualificati per la soluzione di problematiche inerenti le attività del gruppo.

#### **ART.12 Sede legale**

12.1 Il gruppo ha sede legale pro tempore nel Comune di Camerino (MC).

#### **Art. 13 Scioglimento del GISDI**

13.1 Lo scioglimento del GISDI può essere deliberato a

seguito di presentazione al Presidente di una richiesta sottoscritta da almeno due terzi dei Soci, e con almeno tre mesi di anticipo sulla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

13.2La decisione di scioglimento, che dovrà contenere l'indicazione della destinazione di eventuali beni patrimoniali, dovrà essere votata da almeno i tre quarti dei Soci. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996 n. 662, qualora ne sussista l'obbligo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

IN ORIGINALE FIRMATO: MARIANO CINGOLANI - PIERGIORGIO FEDELI - ENRICO DAMIANI NOTAIO (SIGILLO).